

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PENTALUX ONLUS – organizzazione non lucrativa di utilità sociale.**

**Titolo I**

**Disposizioni generali**

**Art. 1**

**(denominazione e sede)**

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato per la solidarietà nazionale ed internazionale , denominata: " ASSOCIAZIONE PENTALUX Onlus " – organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

2. In qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la locuzione " organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l'acronimo Onlus.

3. L'organizzazione ha sede nel comune di Fontanafredda ( PN ) , in Via Ippolito Nievo 35 e sedi secondarie nel comune di Tavagnacco ( UD ) in Via Monteverdi, 20 e nel comune di Ponticello Conte Otto ( VI ) in Via Gorizia, 6. Potrà, altresì, istituire altre sedi secondarie sia in Italia che all'Estero.

**Art. 2**

**(Statuto e regolamento)**

1. L'organizzazione di volontariato " ASSOCIAZIONE PENTALUX ONLUS " e' disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Il regolamento che sarà deliberato dall'assemblea, disciplina, in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alla attività .

**Art. 3**

**(Efficacia dello statuto)**

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.

2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**Art. 4**

**(Modificazione dello statuto)**

1. Il presente statuto e' modificato con deliberazione della assemblea del 18 dicembre 2006 con la maggioranza assoluta dei componenti.

**Art. 5**

**(Interpretazione dello statuto)**

1. Lo statuto e' interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**TITOLO II**

**FINALITA' DELL' ORGANIZZAZIONE**

**Art. 6**

**(Solidarietà')**

1. L'organizzazione di volontariato " ASSOCIAZIONE PENTALUX ONLUS " persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale ed è dedicata all'amico Maurizio Chittaro .

## **Art. 7**

### **(Finalità nel settore ...)**

1. La specifica attività dell'organizzazione di volontariato " ASSOCIAZIONE PENTALUX ONLUS " e' quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori indicati nell'art. successivo, al fine di :

- a) operare nel settore del volontariato e della solidarietà per la cooperazione allo sviluppo delle popolazioni del terzo mondo;
- b) promuovere lo sviluppo sociale, tecnico e scientifico dei cittadini dei paesi del terzo mondo, favorendo la formazione ed il progresso morale e culturale;
- c) effettuare attività di selezione , orientamento, addestramento ed impiego dei volontari per realizzare gli scopi istituzionali tramite personale e strutture adeguate al fine di perseguire le finalità sopra elencate.

## **Art. 8**

### **(Ambito di attuazione delle finalità)**

1. L'organizzazione di volontariato "ASSOCIAZIONE PENTALUX ONLUS " opera sia in Italia che all'estero ai sensi e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, nei settori :

- a ) dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b ) tutela dei diritti civili.

L'associazione Pentalux Onlus :

-non svolge attività diverse da quelle istituzionali, sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

nell'esercizio delle attività non persegue finalità di lucro e si pone l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per gli scopi istituzionali;

nell'esercizio delle attività si pone il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

nell'esercizio delle attività si pone l'obbligo di essere totalmente indipendente da Enti con finalità di lucro, sia pubblici sia privati, sia italiani sia stranieri.

Per raggiungere gli scopi istituzionali di solidarietà sociale e di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei paesi del terzo mondo , l'Associazione si propone di :

- a) sviluppare il valore sociale e la funzione del volontariato attraverso la promozione, la gestione ed il coordinamento di iniziative dirette a sensibilizzare la società italiana e quella di ogni altro Paese, verso questa forma di solidarietà.
- b) Promuovere, formare, gestire e coordinare in Italia e all'estero volontari in campo per l'assistenza sanitaria e sociale e, esaltando i principi morali e culturali del pluralismo, della cooperazione della giustizia e della pace tra i popoli;
- c) Promuovere, realizzare e gestire nei Paesi del terzo mondo programmi ed interventi di assistenza sanitaria e sociale, in accordo con le autorità locali competenti;
- d) Collaborare con Altre ONG, ONLUS, associazioni, fondazioni, con Enti pubblici e privati, italiani ed esteri, in attività di volontariato, di solidarietà, di cooperazione internazionale e di educazione allo sviluppo;
- e) Operare con la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo degli Affari Esteri italiano, attraverso programmi, convenzioni, contratti previsti dalle disposizioni di legge in materia;
- f) Intervenire presso i legislatori per far promuovere leggi ed iniziative a favore delle popolazioni dei paesi del terzo mondo, atte a migliorarne le condizioni di vita;
- g) Editare e curare la rilegazione, la stampa e la diffusione, anche via internet, di giornali , riviste, opuscoli, audiovisivi, films;
- h) Organizzare conferenze, seminari, congressi sul tema della solidarietà, della cooperazione, del volontariato e su argomenti di attualità sanitaria, sociale, assistenziale e scientifica in genere, nonché di etica e di morale;
- i) adire a finanziamenti previsti dalle organizzazioni internazionali in materia di cooperazione;
- j) promuovere raccolta, sottoscrizioni, erogazioni di fondi da istituzioni pubbliche private e quanto altro necessario al conseguimento degli scopi istituzionali;
- k) istituire borse di studio per la formazione di cittadini nei paesi del terzo mondo

### **Titolo III**

#### **GLI ADERENTI**

##### **Art. 9**

###### **(Ammissione)**

1. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà. La non ammissione degli aderenti deve essere motivata e la motivazione comunicata.

2. I soci dell'associazione si distinguono in :

- SOCI EFFETTIVI
- SOCI ONORARI
- SOCI SOSTENITORI.

Sono soci effettivi i soci fondatori e quelli che siano ritenuti idonei ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Sono soci onorari coloro che abbiano esaltato la attività e l'immagine dell'Associazione e che, per meriti eccezionali acquisiti nel campo della cultura, della scienza, dell'arte, dell'imprenditoria, della pastorale cattolica, si sono distinti in Italia e all'estero. Sono soci sostenitori coloro che, persone fisiche e/o enti, si impegnino a sostenere economicamente, il conseguimento degli scopi associativi.

Hanno diritto al voto in assemblea tutte le categorie di soci. Per i soci che entreranno successivamente a far parte dell'Associazione, la qualifica di socio decorre dalla data di firma per accettazione della domanda da parte del Presidente o di persona dallo stesso delegata e diventa definitiva con la delibera di convalida del Consiglio Direttivo.

##### **Art. 10**

###### **(Diritti)**

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione .
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dalla organizzazione stessa.

##### **Art. 11**

###### **(Doveri)**

1. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale. Hanno altresì l'obbligo di versamento della quota associativa al momento del loro ingresso, nonché di quelle annuali

##### **Art. 12**

###### **(Esclusione)**

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione degli aderenti deve essere motivata e la motivazione del diniego comunicata.

2.L'esclusione e' deliberata dall'assemblea, dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento. La qualità di socio si perde anche per dimissioni volontarie.

3.La decadenza di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### **TITOLO IV**

#### **GLI ORGANI**

##### **Art. 13**

##### **(Indicazione degli organi)**

1. Sono organi dell'organizzazione : l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente ed il collegio sindacale.

##### **Capo I-L'assemblea**

##### **Art. 14**

##### **(Composizione)**

1. L'assemblea e' composta da tutti gli aderenti all' organizzazione.

2. L'assemblea e' presieduta dal presidente dell'organizzazione .

##### **Art. 15**

##### **(Convocazione)**

1. L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo dai due terzi dei soci iscritti ; si riunisce in via straordinaria per la modifica dello statuto.

2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso, contenente l'ordine del giorno, scritto venti giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza per i quali non sono previste modalità.

##### **Art. 16**

##### **(Validità della assemblea)**

1. L'assemblea e' validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

2. Le regole del funzionamento dell'assemblea sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente statuto.

##### **Art. 17**

##### **(Votazione)**

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene con due terzi di voti dei componenti.

2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e le qualità delle persone.

##### **Art. 18**

##### **(Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

2. Il verbale e' tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni aderente all'organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne eventualmente copia.

### **Capo III - II presidente**

#### **Art. 19**

##### **(Elezione)**

1. Il presidente e' eletto dall'assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 20**

##### **(Durata e funzioni)**

1. Il presidente dura in carica a tempo indeterminato fino a dimissioni o revoca.
2. L'assemblea, con la maggioranza di due terzi dei presenti puo' revocare il presidente.
3. Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.
4. Il presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato, stipula le convenzioni, i contratti, e compie tutti gli atti giuridici relativi all'organizzazione di volontariato.
5. Il presidente presiede l'assemblea e il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori, sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede della organizzazione, dove puo' essere consultato dagli aderenti.

#### **Art.21**

##### **( Consiglio direttivo )**

1. Il consiglio direttivo è costituito da un minimo di 3 ( tre ) ad un massimo di 9 ( nove ) membri a scelta dell'assemblea che li nomina. I Consiglieri durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Il consiglio elegge nella sua prima seduta e tra i suoi membri il Presidente il Vice Presidente ed il Segretario. Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno 3 volte l'anno , nonchè tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
2. Le adunanze del consiglio direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti a seguito di votazione palese : per le votazioni su persone è previsto il voto segreto su richiesta anche di un solo membro del consiglio. A parità di voti, nelle votazioni ad espressione palese , il voto del Presidente.
3. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria o straordinaria dell'Associazione . Spetta pertanto e tra l'altro , al Consiglio direttivo di curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari , di elaborare gli indirizzi dell'attività, definendo le linee di azione e le strategie gestionali da proporre all'Assemblea generale per l'approvazione; realizza la pianificazione strategica di medio e lungo termine dei temi e delle linee di lavoro, dei collegamenti tra gli interlocutori, delle soluzioni organizzative, rispettando le indicazioni generali assunte dall'Assemblea; di redigere e proporre i bilanci e quanto altro necessita di approvazione assembleare; di compilare il regolamento; di predisporre e deliberare su tutti gli atti ed i contratti di tutti i generi inerenti l'attività sociale ivi compresi l'acquisto, l'alienazione, la permuta, la locazione ecc. di beni mobili ed immobili e dei diritti reali su di essi; di assumere o licenziare personale; di conferire ed autorizzare procure sia generali, sia speciali, ferma restando la facoltà del Presidente del Consiglio direttivo; deliberare circa l'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci; proporre le modifiche al presente statuto; compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che, per disposizione di legge e dell'atto costitutivo, siano riservati all'Assemblea.

## **ART. 22**

### **(Il Collegio Sindacale )**

1. Il collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del collegio è nominato al suo interno . I sindaci durano in carica 3 ( tre ) anni e sono rieleggibili. Il Collegio controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge. I Sindaci possono provvedere anche ad atti individuali di ispezione e controllo ed effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge. Di ogni ispezione dovrà compilarsi apposito verbale da inserire nel libro sociale.

## **ART. 23**

### **( Risorse economiche e patrimonio )**

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) beni, immobili e mobili;
- b) contributi;
- c) donazioni e lasciti;
- d) rimborsi;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f) ogni altro tipo di entrate.

2. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

3. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'organizzazione , e sono ad essa intestati.

4. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato alla organizzazione stessa

5. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione , e può essere consultato dagli aderenti.

## **Art. 24**

### **(Contributi)**

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'assemblea.
2. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

## **Art. 25**

### **(Erogazioni, donazioni e lasciti)**

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione .
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione .
3. Il presidente attua le delibere dell'assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

#### **Art. 26**

##### **(Rimborsi)**

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dalla assemblea.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'organizzazione .
3. Il presidente dà attuazione alla deliberazione dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

#### **Art. 27**

##### **(Proventi derivanti da attività marginali)**

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione .
3. Il presidente dà attuazione alla delibera dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

#### **Art. 28**

##### **(Devoluzione dei beni)**

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altra o altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 legge 23 dicembre 1996 n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge alla organizzazione
2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari .

#### **Titolo VI**

#### **IL BILANCIO**

#### **Art 29**

##### **(Bilancio consuntivo e preventivo)**

1. Il bilancio delle organizzazioni di volontariato e' annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno solare.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

#### **Art. 30**

##### **(Formazione e contenuto del bilancio)**

1. Il bilancio consuntivo e' elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo e' elaborato dal Consiglio direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci , le previsioni delle spese e delle entrate relative all' esercizio annuale successivo.

#### **Art. 31**

##### **(Controllo sul bilancio)**

1. Il bilancio, consuntivo e preventivo, in assenza del Collegio sindacale, potrà essere controllato da professionisti incaricati dall'Assemblea.
2. Il controllo e' limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea.

#### **Art. 32**

##### **(Approvazione del bilancio)**

1. Il bilancio consuntivo e' approvato dalla assemblea , con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il bilancio consuntivo e' depositato presso la sede della organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e puo' essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio preventivo e' approvato dalla assemblea e con la maggioranza dei presenti insieme al bilancio consuntivo dell'anno precedente.

### **Titolo VII**

#### **LE CONVENZIONI**

#### **Art. 33**

##### **(Deliberazione delle convenzioni)**

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'assemblea
2. Copia di ogni convenzione e' custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione .

#### **Art. 34**

##### **(Stipulazione della convenzione)**

1. La convenzione e' stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.

#### **Art. 35**

##### **(Attuazione della convenzione)**

1. L'assemblea delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

### **Titolo VIII**

#### **DIPENDENTI E COLLABORATORI**

#### **Art. 36**

##### **(Dipendenti)**

1. L'organizzazione di volontariato puo' assumere dei dipendenti senza alcun limite.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal relativo contratto collettivo di lavoro.

3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 37**

##### **(Collaboratori di lavoro autonomo)**

1. L'organizzazione di volontariato ,per sopperire a specifiche esigenze, puo' giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l' organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

3. I collaboratori di lavoro autonomo sono ,ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

### **TITOLO IX**

#### **LA RESPONSABILITA'**

#### **Art. 38**

##### **(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)**

1. Gli aderenti all'organizzazione, nell'espletamento di talune operatività, potranno essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

### **Titolo X**

#### **RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI**

#### **Art. 39**

##### **(Rapporti con enti e soggetti privati)**

1. L'organizzazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

#### **Art. 40**

##### **(Rapporti con enti e soggetti pubblici)**

1. L'organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.


#### **Art. 41**

##### **(Disposizioni finali)**

1. Per quanto non e' previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il Foro competente per ogni controversia sarà quello di Pordenone.

Per adeguamento dello Statuto artt. 9 e 12.

Il Presidente



Il segretario



allegato A all'atto registrato  
Pordenone il 19 MAR. 2008  
n° 2582 Mod. 14 con  
liquidati € 172,00 di cui  
per imposta IPOT € —